

**LAVORATORI CESSATI DAL SERVIZIO NEL 2022 E TITOLARI DI PENSIONE
TRASMISSIONE ALL'INPS (TENUTO A SVOLGERE LE ATTIVITÀ DI SOSTITUTO D'IMPOSTA),
ENTRO IL 21 FEBBRAIO 2023, DEI DATI RELATIVI AI COMPENSI CORRISPOSTI A TITOLO DI
“FRINGE BENEFIT” E “STOCK OPTION”**

“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (art. 51, c. 1, D.P.R. n. 917/1986 - TUIR).

Tale disposizione stabilisce il cosiddetto “principio di onnicomprensività” in base al quale è assoggettato a tassazione di tutto ciò che il dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore. L'ampia locuzione normativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei vantaggi accessori, quali i *fringe benefit* e le *stock option* ^[1], che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione retributiva.

Al riguardo si rammenta che, **per l'anno 2022:**

- l'art. 12, c. 1, del d.l. 9/8/2022 n. 115 aveva innalzato da 258,23 euro (tetto ordinario previsto dall'art. 51, c. 3 del TUIR) a 600,00 euro il limite del valore dei *fringe benefit* non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 41, 36 e 32 del 2022);
- l'art. 3, c. 10, del d.l. 18/11/2022 n. 176 ha modificato il citato art. 12, c. 1, del d.l. n. 115/2022, e, in particolare, **incrementato a 3.000,00 euro il predetto limite** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2022).

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio 16/1/2023 n. 263 - oltre a ricordare che “*si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato)*” - ha fornito le seguenti indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare, da parte dei datori di lavoro, per trasmettere all'Istituto i dati relativi ai compensi erogati a titolo di *fringe benefit* e di *stock option* ^[1] al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2022 (**titolari di pensione**), e in relazione ai quali l'Ente di previdenza è tenuto a svolgere le attività di sostituto d'imposta.

^[1] Per “*fringe benefit*” si intende un elemento aggiuntivo della retribuzione, corrisposto al lavoratore sotto forma di beni o servizi (cosiddetta “retribuzione in natura”; a titolo esemplificativo: “*welfare*” previsto dai contratti collettivi di lavoro - nazionali, territoriali, aziendali -, incluso pertanto quello di cui all'art. 46 del CCNL Confimi Impresa Meccanica 7 giugno 2021, pari a € 200,00 a partire dal 2022; auto aziendale assegnata anche per motivi personali; concessione di prestiti e di fabbricati in locazione, uso o comodato).

Il datore di lavoro può riservare ai lavoratori (singolarmente o a una o più determinate categorie) il diritto di opzione per l'acquisto di azioni, definendo un prezzo - che rimane fisso - e un termine entro cui esercitare l'opzione (cosiddetta “*stock option*”).

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d'imposta è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno (art. 23, c. 3, D.P.R. n. 600/1973).

L'INPS, inoltre (come ogni sostituto d'imposta), è tenuto a trasmettere telematicamente all'Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti; per consentirgli di effettuare tempestivamente tali adempimenti, i datori di lavoro interessati dovranno inviargli telematicamente, **entro e non oltre il 21 febbraio 2023**, i dati relativi ai compensi per *fringe benefit* e *stock option* erogati nel corso del periodo di imposta 2022 al personale cessato dal servizio durante l'anno 2022.

I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per l'invio dei dati dovrà essere utilizzata l'applicazione "Comunicazione Benefit Aziendali", disponibile su www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Prestazioni" > "Accesso ai servizi per aziende e consulenti". Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale ("Comunicazione Benefit Aziendali"), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:

- acquisizione di una singola comunicazione;
- gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
- invio di un *file* predisposto in base a criteri predefiniti;
- ricezione tramite *download* di *software* per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei *file* che i datori di lavoro intendono inviare;
- visualizzazione del manuale di istruzioni.